

Numero della proposta

145

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867

Proposta di Legge presentata nella tornata del 16. Gennaio 1867
dal Ministro della Guerra

OGGETTO

Relatore

De Paquali

Approvata nella tornata del 30. Marzo 1868

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO
presentato alla Camera dal ministro della guerra
(BERTOLÉ-VIALE)
nella tornata del 16 gennaio 1868

Designazione delle sedi dei Tribunali militari speciali.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 18 Gennaio 1868

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- | | |
|---------------------|-------------------|
| UFF. 1. De Pasquali | UFF. 6. Ucciani |
| » 2. Mosi | » 7. Costamazzana |
| » 3. Stambri | » 8. Corti |
| » 4. Sebastiani | » 9. Ricci Fisi |
| » 5. Righi | |

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Costamazzana*
Segretario *Righi*
Relatore *De Pasquali*

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 27 Gennaio 1868

Approvata la Legge nella tornata del 20 Marzo 1868

CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Alle ore <i>10 1/2</i>	del <i>22. Gennaio 1868</i>	nel <i>Ufficio 2^o</i>
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore <i>11. 1/2</i>	del <i>24. Gennaio 1868</i>	nel <i>Ufficio 1^o (Stanza della Relazione)</i>
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato alla Camera dal ministro della guerra

(BERTOLÈ-VIALE)

nella tornata del 16 gennaio 1868

Designazione delle sedi dei Tribunali militari speciali.

SIGNORI! — Il Codice penale militare, pubblicato volgente l'anno 1859, prescriveva all'articolo 293 che il Tribunale militare da eleggersi per giudicare un ufficiale siederebbe nella Capitale.

Il successivo ampliamento del territorio del Regno, rendendo sotto ogni aspetto malagevole e dispendioso quell'accentramento, fu sentito il bisogno di modificare l'accennata disposizione; e con la legge 11 febbraio 1864, all'articolo 4, si stabilì che il Tribunale speciale per giudicare un ufficiale potesse sedere in qualunque capoluogo di Dipartimento militare.

Venne inoltre determinato che, qualora il numero degli ufficiali sorteggiabili per la composizione del Tribunale speciale non potesse aversi nella Divisione, sarebbero compresi nell'estrazione anche quelli della Divisione vicina, designata dal Comandante generale del Dipartimento.

Queste prescrizioni della legge 11 febbraio 1864, non essendo più attuabili dopo l'abolizione dei Dipartimenti militari, e non essendosi altrimenti provveduto, fu forza ritornare al sistema primitivo del Codice penale militare.

Ma la celerità dei giudizi, il risparmio nelle spese di trasferta e le esigenze generali del servizio, inducono il sottoscritto nella persuasione che sia preferibile lo

stabilire, per la convocazione di cotesti Tribunali speciali, un certo numero di centri che potrebbero essere cinque: *Firenze, Torino, Verona, Napoli e Palermo.*

Conformemente a tale concetto, è divisata la qui unita proposta di legge, stata già adottata, senza discussione, dall'altro ramo del Parlamento nella tornata del 19 prossimo passato dicembre, e che il Riferente vi prega di voler approvare.

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella seduta del 19 dicembre 1867

Art. 1.

Il Tribunale militare per giudicare gli uffiziali, al quale sono relativi gli articoli 292 del Codice penale militare, e 4 della legge 11 febbraio 1864, sederà in Firenze per le Divisioni di Firenze, Livorno, Perugia, Bologna, Ancona e Cagliari; in Napoli per quelle di Napoli, Salerno, Chieti, Bari e Catanzaro; in Palermo per quella di Palermo; in Verona per quelle di Verona, Padova, Treviso, Brescia, e pei Comandi generali delle città e fortezze di Mantova e Venezia; ed in Torino per le Divisioni di Torino, Alessandria, Genova, Milano, Parma e Piacenza.

Art. 2.

Nel caso che il numero degli uffiziali, in ciascuna categoria di gradi, non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del Tribunale, sono compresi nell'estrazione a sorte tutti gli uffiziali del grado medesimo della Divisione più vicina.

Il presidente del Senato
CASATI.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**De Pasquali, Mosti, Fambri, Sebastiani, Righi, Tenani,
Costamezzana, Corte, Ricci Giovanni**

sul progetto di legge approvato dal Senato del regno,
presentato dal ministro della guerra

nella tornata del 16 gennaio 1868

Designazione delle sedi dei Tribunali militari speciali.

Tornata del 25 gennaio 1868.

SIGNORI! — Il Codice penale militare del 1859, che, in attesa di uno migliore che sta presentemente elaborandosi da una Commissione, è tuttavia in vigore nel nostro regno, stabiliva che i tribunali da eleggersi per giudicare un ufficiale avessero la loro sede nella capitale. Se non che, il successivo ingrandimento del territorio dello Stato rendendo assai malagevole e costoso quell'accentramento, si dovette provvedere con apposita legge, che porta la data dell'11 febbraio 1864, colla quale prescrivevasi che il tribunale speciale per giudicare un ufficiale potesse sedere in qualunque capoluogo di dipartimento militare. E venne inoltre determinato per essa legge che, qualora il numero degli ufficiali sorteggiabili per la composizione del tribunale speciale non potesse averi nella divisione, sarebbero compresi nella estrazione anche quelli della divisione vicina, designata dal comandante generale del dipartimento.

L'abolizione dei dipartimenti militari, ossia grandi comandi, avvenuta in ottobre ultimo, faceva natural-

mente cessare quella disposizione di legge che riconosceva in ogni capoluogo di dipartimento la sede del tribunale speciale e accordava delle facoltà ai comandanti generali; e quindi era forza, non essendosi altrimenti provvisto, di sottostare al disposto del Codice penale militare, ritornando così al sistema primitivo dell'unica sede nella capitale.

Ciascuno di voi, o signori, facilmente comprende come, in omaggio ai principii di una retta amministrazione di giustizia e di una benintesa economia, non meno che a quelli di una esatta disciplina, avuto riguardo alla prontezza nei giudizi ed ai risparmi nelle spese di trasferta, come pure alla minore perturbazione nei servizi militari, fosse di somma ed urgente necessità supplire con altra legge. Ed il ministro della guerra fu sollecito infatti di presentare al Senato un progetto, che, adottato da quel ramo del Parlamento, viene oggi sottoposto alla vostra approvazione. Esso consiste nel fissare come sedi di tribunali militari cinque delle più distinte città del regno, Firenze, Torino, Verona, Napoli, Palermo, in cui sendo ordinariamente dei grandi nuclei di forze, evvi perciò stesso un numero considerevole di ufficiali d'ogni grado per esservi ammessi a fare da giudici secondo la qualità degli accusati; e consiste altresì nel determinare che, ove il numero degli ufficiali in ciascuna categoria di gradi non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del tribunale, sono compresi nell'estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado medesimo della divisione più vicina.

La vostra Commissione (a parte le osservazioni fatte in seno di essa da taluni dei suoi membri, che entrebbero in un ordine d'idee generale, e che si riferiscono piuttosto al desiderio di una riforma essenziale nell'istituzione dei tribunali militari, la quale potrà aver luogo colla formazione del nuovo Codice), penetrata e convinta della bontà di questo progetto di legge, sia nell'interesse della giustizia e della finanza, come eziandio per rispetto alle rigorose esigenze del servizio militare, ve ne propone unanimemente l'accettazione.

DE PASQUALI, *relatore.*

PROGETTO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO
nella seduta del 19 dicembre 1867

Art. 1.

Il Tribunale militare per giudicare gli ufficiali, al quale sono relativi gli articoli 292 del Codice penale militare, e 4 della legge 11 febbraio 1864, sederà in Firenze per le Divisioni di Firenze, Livorno, Perugia, Bologna, Ancona e Cagliari; in Napoli per quelle di Napoli, Salerno, Chieti, Bari e Catanzaro; in Palermo per quella di Palermo; in Verona per quelle di Verona, Padova, Treviso, Brescia, e pei Comandi generali delle città e fortezze di Mantova e Venezia; ed in Torino per le Divisioni di Torino, Alessandria, Genova, Milano, Parma e Piacenza.

Art. 2.

Nel caso che il numero degli ufficiali, in ciascuna categoria di gradi, non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del Tribunale, sono compresi nell'estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado medesimo della Divisione più vicina.

Il presidente del Senato
CASATI.

Approvato nella seduta del 30. Mayo 1868.

Cella

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Identico al qui contro.

Ministero della Guerra
Divisione Gabinetto del Ministro

Proposta di legge per stabilimento
di varie Sedi per la convocazione
dei Tribunali Militari Speciali

191
Signori Deputati

Il Codice Penale Militare pubblicato
volgente l'Anno 1869 prescriveva all'
Art. 293. che il Tribunale Militare da
eleggersi per giudicare un Ufficiale, siede-
rebbe nella Capitale.

Il successivo ampliamento del Territorio
del Regno rendendo sotto ogni rapporto ma-
teriale e finanziario quell'accentramento,
fu sentito il bisogno di modificare l'ac-
cennata disposizione, e con la Legge 11. Febbrajo
1866. all'Art. 11. si stabilì che il Tribunale
speciale per giudicare un Ufficiale, potesse
sedere in qualunque Capoluogo di Dipartimento
Militare.

Venne inoltre determinato che qualora
il numero degli Ufficiali sottoponibili per la
composizione del Tribunale speciale non
potesse avervi nella Divisione, sarebbero
compresi nell'estrazione anche quelli della
Divisione vicina, designata dall'ordinario
generale del Dipartimento.

Questa prescrizione della legge 11. Febbrajo
1866. non essendo più attuabile dopo
l'abolizione dei Dipartimenti Militari



non essendosi altrimenti provveduto, fu
forza ritornare al sistema primitivo del
Corso Reale Militare.

Ma la celebrità dei giudizi, il rispar-
mio nelle spese di trasporto, e le esigenze
generalmente del servizio, inducono il sottoscritto
nella persuasione che sia preferibile lo stabi-
lire per la convocazione di questi Tribunali
Speciali un certo numero di centri che
potrebbero essere cinque: Firenze, Torino,
Verona, Napoli, e Palermo.

Conformemente a tale concetto è divi-
sata la qui unita proposta di legge stata
già adottata, senza discussione, dall'altro
ramo del Parlamento nella tornata del
19. p. p. Dicembre e che il Prefetto vi
prega di voler approvare.

N. 188.

Progetto di legge approvato dal Senato
del Regno presentato alla Camera
dal ministro della Guerra (Bartolotta)

Denegazione delle sedi dei Tribunali
militari speciali

Senato del R. Regno 1888.

10

1864

1865

1866

1867

1868

1869

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

2118

2119

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

2129

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

2139

2140

2141

2142

2143

2144

2145

2146

2147

2148

2149

2150

2151

2152

2153

2154

2155

2156

2157

2158

2159

2160

2161

2162

2163

2164

2165

2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

2173

2174

2175

2176

2177

2178

2179

2180

2181

2182

2183

2184

2185

2186

2187

2188

2189

2190

2191

2192

2193

2194

2195

2196

2197

2198

2199

2200

2201

2202

2203

2204

2205

2206

2207

2208

2209

2210

2211

2212

2213

2214

2215

2216

2217

2218

2219

2220

2221

2222

2223

2224

2225

2226

2227

2228

2229

2230

2231

2232

2233

2234

2235

2236

2237

2238

2239

2240

2241

2242

2243

2244

2245

2246

2247

2248

2249

2250

2251

2252

2253

2254

2255

2256

2257

2258

2259

2260

2261

2262

2263

2264

2265

2266

2267

2268

2269

2270

2271

2272

2273

2274

2275

2276

2277

2278

2279

2280

2281

2282

2283

2284

2285

2286

2287

2288

2289

2290

2291

2292

2293

2294

2295

2296

2297

2298

2299

2300

2301

2302

2303

2304

2305

2306

2307

2308

2309

2310

2311

2312

2313

2314

2315

2316

2317

2318

2319

2320

2321

2322

2323

2324

2325

2326

2327

2328

2329

2330

2331

2332

2333

2334

2335

2336

2337

2338

2339

2340

2341

2342

2343

2344

2345

2346

2347

2348

2349

2350

2351

2352

2353

2354

2355

2356

2357

2358

2359

2360

2361

2362

2363

2364

2365

2366

2367

2368

2369

2370

2371

2372

2373

2374

2375

2376

2377

2378

2379

2380

2381

2382

2383

2384

2385

2386

2387

2388

2389

2390

2391

2392

2393

2394

2395

2396

2397

2398

2399

2400

2401

2402

2403

2404

2405

2406

2407

2408

2409

2410

2411

2412

2413

2414

2415

2416

2417

2418

2419

2420

2421

2422

2423

2424

2425

2426

2427

2428

2429

2430

2431

2432

2433

2434

2435

2436

2437

2438

2439

2440

2441

2442

2443

2444

2445

2446

2447

2448

2449

2450

2451

2452

2453

2454

2455

2456

2457

2458

2459

2460

2461

2462

2463

2464

2465

2466

2467

2468

2469

2470

2471

2472

2473

2474

2475

2476

2477

2478

2479

2480

2481

2482

2483

2484

2485

2486

2487

2488

2489

2490

2491

2492

2493

2494

2495

2496

2497

2498

2499

2500

2501

2502

2503

2504

2505

2506

2507

2508

2509

2510

2511

2512

2513

2514

2515

2516

2517

2518

2519

2520

2521

2522

2523

2524

2525

2526

2527

2528

2529

2530

2531

2532

2533

2534

2535

2536

2537

2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

2569

2570

2571

2572

2573

2574

2575

2576

2577

2578

2579

2580

2581

2582

2583

2584

2585

2586

2587

2588

2589

2590

2591

2592

2593

2594

2595

2596

2597

2598

2599

2600

2601

2602

2603

2604

2605

2606

2607

2608

2609

2610

2611

2612

2613

2614

2615

2616

2617

2618

2619

2620

2621

2622

2623

2624

2625

2626

2627

2628

2629

2630

2631

2632

2633

2634

2635

2636

2637

2638

2639

2640

2641

2642

2643

2644

2645

2646

2647

2648

2649

2650

2651

2652

2653

2654

2655

2656

2657

2658

2659

2660

2661

2662

2663

2664

2665

2666

2667

2668

2669

2670

2671

2672

2673

2674

2675

2676

2677

2678

2679

2680

2681

2682

2683

2684

2685

2

tutti gli Ufficiali del grado medesimo della Divisione
più vicina:

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 19. Dicembre 1867

OGGETTO

Stabilimento di varie sedi per la convocazione di
Tribunali Militari speciali

Art. 1°

Il Tribunale militare per giudicare gli ufficiali, ai quali sono relativi gli art. 292 del Codice penale Militare e 4 della legge 11 febbrajo 1864, sederà in Firenze per le Divisioni di Firenze, Livorno, Perugia, Bologna, Ancona e Cagliari, in Napoli per quelle di Napoli, Salerno, Chieti, Bari, Catanzaro; in Palermo per quella di Palermo; in Verona per quelle di Verona, Padova, Treviso, Brescia, e per i Comandi generali nelle città e fortette di Mantova e Venezia, ed in Torino per le Divisioni di Torino, Alessandria, Genova, Milano, Parma e Piacenza.

Art. 2°

Nei casi che il numero degli ufficiali in ciascuna categoria di gradi non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del Tribunale, sono compresi.



nell' estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado
medesimo della Divisione più vicina.

Parigi 21 Dicembre 1867

Il Presidente del Senato
Casati